

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1587/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1588/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	3
Regolamento (CE) n. 1589/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1590/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 1591/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	8
★ Regolamento (CE) n. 1592/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	9
★ Regolamento (CE) n. 1593/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	10
★ Direttiva 2003/82/CE della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	11

Commissione

2003/644/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3190]** 29

2003/645/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini tascabili a gas usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam e il riesame intermedio del dazio antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 11 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	119,4
	060	121,0
	064	67,1
	094	81,8
	999	97,3
0707 00 05	052	120,2
	999	120,2
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 50 10	388	58,5
	524	52,0
	528	45,4
	999	52,0
0806 10 10	052	76,6
	064	62,1
	999	69,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	74,0
	400	73,6
	508	71,7
	512	90,7
	528	44,5
	720	50,7
	800	163,0
	804	97,8
	999	83,3
	0808 20 50	052
388		84,6
720		56,8
999		79,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	93,2
	999	93,2
0809 40 05	060	70,9
	064	64,3
	066	65,8
	068	54,5
	093	70,3
	094	58,5
	512	67,0
	624	126,2
	999	70,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 11 settembre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,71	0,12	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,13	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,78 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	43,10 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,78 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	46,85
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,60
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,60
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4685

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 51,455 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa — Skagerrak da parte di navi battenti bandiera dei

Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 30 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa — Skagerrak eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIIa — Skagerrak effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 ⁽⁴⁾ della Commissione, prevede dei contingenti di eglefino per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c, d (acque della CE) da parte di navi

battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 30 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c, d (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, III b, c, d (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

DIRETTIVA 2003/82/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 2003****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione ⁽⁴⁾, dispone che le sostanze pericolose possano essere immesse sul mercato soltanto se sull'etichetta figurano frasi tipo sui rischi particolari (frasi R) e frasi tipo sui consigli di prudenza (frasi S).
- (2) La direttiva 91/414/CEE prevede un'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario sulla base di una valutazione effettuata in ciascuno Stato membro. A norma della stessa direttiva, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a prescrivere che le sostanze attive possano essere immesse sul mercato unicamente se sono classificate, imballate ed etichettate in conformità della direttiva 67/548/CEE.
- (3) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione ⁽⁶⁾, si applica ai prodotti fitosanitari. La direttiva 1999/45/CE stabilisce che le disposizioni in essa contenute siano applicate ai preparati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE a decorrere dal 30 luglio 2004.
- (4) La direttiva 91/414/CEE prevede che gli imballaggi dei prodotti fitosanitari debbano soddisfare alcuni requisiti in materia di etichettatura; l'imballaggio deve fra l'altro indicare la natura di eventuali rischi particolari per l'uomo, gli animali o l'ambiente per mezzo di frasi tipo,

scelte in modo appropriato tra quelle riportate nell'allegato IV della citata direttiva. Poiché tale allegato non è ancora stato stabilito, occorre redigere un elenco di tali frasi tipo da inserire in detto allegato.

- (5) La direttiva 91/414/CEE prevede che gli imballaggi dei prodotti fitosanitari debbano indicare le precauzioni da adottare per la tutela dell'uomo, degli animali o dell'ambiente per mezzo di frasi tipo, scelte in modo appropriato tra quelle riportate nell'allegato V della direttiva. Poiché tale allegato non è ancora stato stabilito, occorre redigere un elenco di tali frasi tipo da inserire in detto allegato.
- (6) La direttiva 1999/45/CE dispone che i principi generali della classificazione e dell'etichettatura delle preparazioni siano applicati conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali criteri, basati sulle proprietà intrinseche di una sostanza, non consentono di descrivere adeguatamente i rischi particolari legati all'impiego dei prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno che le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare che vanno inserite negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE descrivano adeguatamente i rischi particolari legati all'impiego dei prodotti fitosanitari e le precauzioni da adottare.
- (7) Le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare che vanno inserite negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE vanno assegnate sulla base delle valutazioni relative alle sostanze attive dei prodotti di cui trattasi effettuate dagli Stati membri in conformità della stessa direttiva. È pertanto opportuno che, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dispongano di un congruo periodo per rivedere le autorizzazioni esistenti e applicare le disposizioni di cui agli allegati IV e V della direttiva citata all'atto della concessione di autorizzazioni.
- (8) Le frasi armonizzate di cui agli allegati IV e V costituiscono la base per le istruzioni per l'uso supplementari e specifiche indicate all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da k) a n).
- (9) È inoltre opportuno prevedere un regime armonizzato per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive microbiche.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5.

- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo degli allegati I e II della presente direttiva viene inserito negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore entro e non oltre il 30 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri rivedono l'autorizzazione per ciascun prodotto fitosanitario contenente esclusivamente le sostanze attive elencate nell'allegato III della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE per ciascuna delle sostanze attive elencate nell'allegato III della presente direttiva entro la data di applicazione fissata nel calendario che figura nell'allegato.

Qualora i prodotti fitosanitari contengano più sostanze attive le cui date di applicazione sono diverse, la data da considerare è l'ultima in ordine di tempo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

FRASI TIPO SUI RISCHI PARTICOLARI PER L'UOMO O L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16

INTRODUZIONE

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni della suddetta direttiva sono pertinenti anche per i prodotti fitosanitari che contengono microrganismi o virus come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti contenenti tali sostanze attive riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e inalatoria di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato III, parte B, della direttiva 91/414/CEE.

Le frasi armonizzate costituiscono la base per le istruzioni per l'uso supplementari e specifiche e pertanto non pregiudicano gli altri elementi contemplati all'articolo 16, in particolare al paragrafo 1, lettere da k) a n), e al paragrafo 4.

1. Frasi tipo sui rischi particolari

1.1. Rischi particolari per l'uomo (RSh)

RSh 1

ES: **Tóxico en contacto con los ojos.**

DA: **Giftig ved kontakt med øjnene.**

DE: **Giftig bei Kontakt mit den Augen.**

EL: **Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.**

EN: **Toxic by eye contact.**

FR: **Toxique par contact oculaire.**

IT: **Tossico per contatto oculare.**

NL: **Giftig bij oogcontact.**

PT: **Tóxico por contacto com os olhos.**

FI: **Myrkyllistä joutuessaan silmään.**

SV: **Giftigt vid kontakt med ögonen.**

RSh 2

ES: **Puede causar fotosensibilización.**

DA: **Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.**

DE: **Sensibilisierung durch Licht möglich.**

EL: **Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.**

EN: **May cause photosensitisation.**

FR: **Peut entraîner une photosensibilisation.**

IT: **Può causare fotosensibilizzazione.**

NL: **Kan fotosensibilisatie veroorzaken.**

PT: **Pode causar fotossensibilização.**

FI: **Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.**

SV: **Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.**

RSh 3

ES: **El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.**

DA: **Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.**

DE: **Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.**

- EL: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια· η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.
- EN: **Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.**
- FR: **Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.**
- IT: **Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.**
- NL: **Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevroering.**
- PT: **O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.**
- FI: **Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.**
- SV: **Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.**

1.2. *Rischi particolari per l'ambiente RSe*

(nessuno)

2. **Criteri di applicazione delle frasi tipo sui rischi particolari**

2.1. *Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'uomo*

RSh 1

Tossico per contatto oculare

La frase si deve utilizzare quando un esame dell'irritazione oculare eseguito conformemente all'allegato III, parte A, punto 7.1.5, ha dato come risultato, tra gli animali sottoposti all'esame, chiari segni di tossicità sistemica (legati, ad esempio, all'inibizione della colinesterasi) o una mortalità che possono essere attribuite all'assorbimento della sostanza attiva attraverso le membrane mucose dell'occhio. La frase va impiegata anche se vi sono prove di tossicità sistemica nell'uomo in seguito a contatto oculare.

In questi casi va specificata la protezione oculare, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato V.

RSh 2

Può causare fotosensibilizzazione

La frase deve essere utilizzata ove sussistano prove chiare derivanti da sistemi sperimentali o da un'esposizione umana documentata che il prodotto presenta effetti fotosensibilizzanti. La frase va impiegata anche per i prodotti contenenti una data sostanza attiva o un ingrediente di formulazione che presentano effetti fotosensibilizzanti nell'uomo qualora il prodotto contenga tale componente fotosensibilizzante in una concentrazione di 1 % (p/p) o superiore.

In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato V.

RSh 3

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento

La frase deve essere utilizzata, ove appropriato, per i prodotti fitosanitari preparati sotto forma di gas liquefatti (ad esempio, per le preparazioni di bromuro di metile).

In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato V.

Nei casi in cui sono impiegate le frasi R34 o R35 conformemente alla direttiva 1999/45/CE, la frase non deve essere utilizzata.

2.2. *Criteri di applicazione delle frasi tipo relative all'ambiente*

(nessuno)»

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

FRASI TIPO RELATIVE ALLE PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LA TUTELA DELL'UOMO O DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16

INTRODUZIONE

Le seguenti frasi tipo supplementari sono definite a completamento di quelle contenute nella direttiva 1999/45/CE, che si applica ai prodotti fitosanitari. Le disposizioni della suddetta direttiva sono pertinenti anche per i prodotti fitosanitari che contengono microrganismi o virus come sostanze attive. L'etichettatura dei prodotti contenenti tali sostanze attive riflette inoltre le disposizioni relative ai test di sensibilizzazione cutanea e inalatoria di cui all'allegato II, parte B, e all'allegato III, parte B, della direttiva 91/414/CEE.

Le frasi armonizzate costituiscono la base per la definizione di istruzioni per l'uso supplementari e specifiche e pertanto non pregiudicano gli altri elementi contemplati all'articolo 16, in particolare al paragrafo 1, lettere da k) a n), e al paragrafo 4.

1. Disposizioni generali

Tutti i prodotti fitosanitari devono recare sull'etichetta la seguente frase, completata, ove necessario, dal testo fra parentesi.

SP 1

ES: **No contaminar el agua con el producto ni con su envase.** [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

DA: **Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE: **Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.** (Ausbringungsgeseräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

EL: **Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN: **Do not contaminate water with the product or its container** (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR: **Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.** [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.** [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

NL: **Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.** [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PT: **Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.** [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

FI: **Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauskella.** (Älä puhdistaa levityslaitteita pintaveden lähetyvillä. / Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV: **Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.** (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

2. Precauzioni specifiche da prendere

2.1. Precauzioni specifiche per operatori SPo

Disposizioni generali

- 1) Gli Stati membri possono stabilire un'attrezzatura idonea per la protezione personale degli operatori e prescrivere i dispositivi specifici (ad esempio, tuta, grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di un tipo specifico). Tali misure di precauzione supplementari non pregiudicano le frasi tipo applicabili conformemente alla direttiva 1999/45/CE.

- 2) Gli Stati membri possono inoltre definire i compiti specifici che richiedono una particolare attrezzatura di protezione, quali la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto non diluito, l'applicazione o la nebulizzazione del prodotto diluito, la manipolazione di materiali trattati di recente, come piante o terreno, o l'accesso a zone trattate di recente.
- 3) Gli Stati membri possono aggiungere specifiche relative ai controlli tecnici, come ad esempio:
- deve essere utilizzato un sistema di trasferimento stagno per trasferire l'antiparassitario dall'imballaggio al serbatoio del nebulizzatore,
 - l'operatore deve lavorare in una cabina chiusa [con sistema di condizionamento d'aria/filtro dell'aria] durante le operazioni di nebulizzazione,
 - i controlli tecnici possono sostituire l'attrezzatura di protezione personale se offrono un livello di protezione pari o superiore ad essa.

Disposizioni specifiche

SPo 1

- ES: **En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.**
- DA: **Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.**
- DE: **Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.**
- EL: **Υστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.**
- EN: **After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.**
- FR: **Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.**
- IT: **Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.**
- NL: **Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.**
- PT: **Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.**
- FI: **Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.**
- SV: **Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.**

SPo 2

- ES: **Lávese toda la ropa de protección después de usarla.**
- DA: **Vask alle personlige værnemidler efter brug.**
- DE: **Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.**
- EL: **Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.**
- EN: **Wash all protective clothing after use.**
- FR: **Laver tous les équipements de protection après utilisation.**
- IT: **Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.**
- NL: **Was alle beschermende kleding na gebruik.**
- PT: **Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.**
- FI: **Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.**
- SV: **Tvätta alla skyddskläder efter användning.**

SPo 3

- ES: **Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.**
- DA: **Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.**
- DE: **Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.**
- EL: **Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.**
- EN: **After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.**
- FR: **Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.**

- IT: **Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.**
- NL: **Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.**
- PT: **Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.**
- FI: **Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.**
- SV: **När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.**
- SPo 4
- ES: **El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.**
- DA: **Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.**
- DE: **Der Behälters muss im Freien und Trockenem geöffnet werden.**
- EL: **Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.**
- EN: **The container must be opened outdoors and in dry conditions.**
- FR: **L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.**
- IT: **L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.**
- NL: **De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.**
- PT: **Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.**
- FI: **Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.**
- SV: **Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.**

SPo 5

- ES: **Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.**
- DA: **De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprøjtemidlet er tørt], før man igen går ind i dem.**
- DE: **Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.**
- EL: **Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπίτε.**
- EN: **Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/time to be specified/until spray has dried before re-entry.**
- FR: **Ventiler [à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.**
- IT: **Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.**
- NL: **Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende (geef de periode aan) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].**
- PT: **Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante (neste caso, precisar o período)/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.**
- FI: **Käsitellyt alueet / kasvihuoneet / käsiteltyjä alueita / kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti / tai täsmennetään tuuletusaika / kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.**
- SV: **Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.**

2.2. Precauzioni da prendere per l'ambiente SPe

SPe 1

- ES: **Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precítese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).**
- DA: **For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).**
- DE: **Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel ‚...‘ oder andere ...haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als ... (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.**
- EL: **Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).**

- EN: **To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing** (*identify active substance or class of substances, as appropriate*) **more than** (*time period or frequency to be specified*).
- FR: **Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant** (*préciser la substance ou la famille de substances selon le cas*) **plus de** (*fréquence à préciser*).
- IT: **Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti** (*specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso*) **più di** (*indicare la durata o la frequenza*).
- NL: **Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die** (*geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen*) **bevatten, niet langer dan gedurende** (*geef de tijdsduur aan*) **gebruiken/ten hoogste** (*geef de frequentie*) **gebruiken**.
- PT: **Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha** (*indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas*) **durante mais de** (*período a precisar*) **ou mais de** (*frequência a precisar*).
- FI: **(Pohjaveden / maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää** (*tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka*), **käyttööä useammin** (*ajanjakso tai käyttötiheys*).
- SV: **För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande** (*ange verksamt ämne eller grupp av ämnen*) **mer än** (*ange tidsperiod eller antal behandlingar*).

SPe 2

- ES: **Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos** (*precítese la situación o el tipo de suelos*).
- DA: **For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes** (*på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold*).
- DE: **Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf** (*genaue Angabe der Bodenart oder Situation*) **Böden ausbringen**.
- EL: **Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη** (*προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες*).
- EN: **To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to** (*soil type or situation to be specified*) **soils**.
- FR: **Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur** (*type de sol ou situation à préciser*).
- IT: **Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo** (*indicare il tipo di suolo o la situazione*).
- NL: **Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op** (*benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan*) **bodems**.
- PT: **Para protecção [das águas subterráneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos** (*precisar a situação ou o tipo de solo*).
- FI: **(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää** (*täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne*) **maaperään**.
- SV: **För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på** (*ange jordtyp eller markförhållande*).

SPe 3

- ES: **Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de** (*indíquese la distancia*) **hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial]**.
- DA: **Må ikke anvendes nærmere end** (*angiv afstand*) **fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr]**.
- DE: **Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von** (*genaue Angabe des Abstandes*) **zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten**.
- EL: **Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας** (*προσδιορίστε την απόσταση*) **μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων]**.
- EN: **To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of** (*distance to be specified*) **to non-agricultural land/surface water bodies**.
- FR: **Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de** (*distance à préciser*) **par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau]**.
- IT: **Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di** (*precisare la distanza*) **da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali]**.

- NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (*geef de afstand aan*) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.
- PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (*distância a precisar*) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].
- FI: (Vesieläiden / muiden kuin torjuttavien kasvien / muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten / hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan / pintavesialueiden) väliin on jätettävä (*täsmennetään etäisyys*) ruiskuttamaton suojavyöhyke.
- SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (*ange avstånd*) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

- ES: Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.
- DA: Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].
- DE: Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.
- EL: Για να προστατέψετε [υδροβίους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως ασφάλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.
- EN: To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.
- FR: Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.
- IT: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.
- NL: Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.
- PT: Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.
- FI: (Vesieläiden / muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.
- SV: För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

- ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.
- DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på, at alt produkt også tildækkes ved enden af rækkerne.
- DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.
- EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
- EN: To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.
- FR: Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.
- IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.
- NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt.

- PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.
- FI: (Lintujen / luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.
- SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

- ES: Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.
- DA: For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.
- DE: Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.
- EL: Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.
- EN: To protect birds/wild mammals remove spillages.
- FR: Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.
- IT: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.
- NL: Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
- PT: Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.
- FI: (Lintujen / luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.
- SV: För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

- ES: No aplicar durante el período de reproducción de las aves.
- DA: Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.
- DE: Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.
- EL: Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.
- EN: Do not apply during the bird breeding period.
- FR: Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.
- IT: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.
- NL: Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.
- PT: Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.
- FI: Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.
- SV: Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

- ES: Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).
- DA: Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt).
- DE: Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.
- EL: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).
- EN: Dangerous to bees/To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging/Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment/Do not apply when flowering weeds are present/Remove weeds before flowering/Do not apply before (state time).

- FR: **Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).**
- IT: **Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).**
- NL: **Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan).**
- PT: **Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).**
- FI: **Vaarallista mehiläisille. / Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan. / Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti. / Mehiläispestät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen. / Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja. / Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua. / Ei saa käyttää ennen (aika).**
- SV: **Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).**

2.3. Precauzioni da prendere in materia di buone pratiche agricole

SPa 1

- ES: **Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).**
- DA: **For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).**
- DE: **Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.**
- EL: **Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιορίσει η συχνότητα) φορές.**
- EN: **To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified).**
- FR: **Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser).**
- IT: **Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).**
- NL: **Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).**
- PT: **Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar).**
- FI: **Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).**
- SV: **För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).**

2.4. Precauzioni specifiche da prendere per rodenticidi SPr

SPr 1

- ES: **Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.**

- DA: Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.
- DE: Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.
- EL: Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.
- EN: The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.
- FR: Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.
- IT: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.
- NL: De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.
- PT: Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.
- FI: Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät aiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrtsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.
- SV: Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

- ES: La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.
- DA: Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.
- DE: Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.
- EL: Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- EN: Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.
- FR: La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.
- IT: Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.
- NL: De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.
- PT: Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.
- FI: Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.
- SV: Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

- ES: Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.
- DA: Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.
- DE: Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.
- EL: Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

- EN: **Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.**
- FR: **Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.**
- IT: **I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.**
- NL: **Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.**
- PT: **Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.**
- FI: **Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.**
- SV: **Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.**

3. Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni specifiche da prendere

3.1. Introduzione

In generale i prodotti fitosanitari sono autorizzati soltanto per gli impieghi specificati sulla base di una valutazione conforme ai principi uniformi stabiliti nell'allegato VI della presente direttiva.

Nella misura del possibile, le precauzioni specifiche dovrebbero riflettere i risultati di tale valutazione effettuata sulla base dei principi uniformi e dovrebbero essere applicate in particolare nei casi in cui le misure di limitazione dei rischi sono necessarie per evitare effetti inaccettabili.

3.2. Criteri di applicazione delle frasi tipo relative alle precauzioni per gli operatori

SPo 1

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere dapprima il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti ingredienti che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua, quali i sali di cianuro o il fosforo di alluminio.

SPo 2

Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.

L'uso della frase è consigliato quando l'abbigliamento di protezione è necessario per proteggere gli operatori. È obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari classificati T o T+.

SPo 3

Una volta avviata la fumigazione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

La frase può essere impiegata per prodotti fitosanitari utilizzati per la fumigazione qualora l'uso della maschera respiratoria non sia giustificato.

SPo 4

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua o l'umidità dell'aria, come il fosforo di alluminio, o che possono causare una combustione spontanea, come i ditioicarbamati (alchilene-bis). La frase può essere impiegata anche per i prodotti volatili classificati R20, R23 o R26. Il parere di esperti deve essere preso in considerazione per i singoli casi al fine di valutare se le proprietà della preparazione e l'imballaggio siano tali da causare danni all'operatore.

SPo 5

Ventilare [a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray] le zone/serre trattate prima di accedervi.

La frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari impiegati in serre o altri luoghi chiusi, quali i magazzini.

3.3. Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni da prendere per l'ambiente

SPe 1

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) **più di** (indicare la durata o la frequenza).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno più degli impieghi previsti, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare un accumulo nel suolo, effetti negativi sui lombrichi o su altri organismi terricoli o sulla microflora del terreno e/o la contaminazione delle acque sotterranee.

SPe 2

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare su suoli (indicare il tipo di suolo o la situazione).

La frase può essere impiegata come misura di limitazione dei rischi al fine di evitare potenziali contaminazioni delle acque sotterranee o delle acque superficiali in condizioni vulnerabili (ad esempio, legate al tipo di suolo o alla topologia o per suoli drenati), qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi designati, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare effetti inaccettabili.

SPe 3

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una zona cuscinetto non trattata di (precisare la distanza) **da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].**

La frase deve essere utilizzata per proteggere piante e artropodi non bersaglio e/o organismi acquatici qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi previsti, sono necessarie misure di limitazione dei rischi al fine di evitare effetti inaccettabili.

SPe 4

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

In funzione delle modalità di impiego del prodotto fitosanitario, gli Stati membri possono impiegare la frase per limitare i rischi di deflusso superficiale al fine di proteggere gli organismi acquatici o le piante non bersaglio.

SPe 5

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato all'estremità dei solchi.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari quali granuli o pellets, che devono essere incorporati al terreno per proteggere uccelli e mammiferi selvatici.

SPe 6

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari quali granuli o pellets allo scopo di evitare che siano ingeriti da uccelli o mammiferi selvatici. È consigliata per tutti i preparati solidi utilizzati senza diluizione.

SPe 7

Non applicare nel periodo di riproduzione degli uccelli.

La frase deve essere utilizzata qualora una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi previsti, è necessaria una misura di limitazione dei rischi.

SPe 8

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare in presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali una valutazione conforme ai principi uniformi evidenzia che, per uno o più degli impieghi previsti, devono essere applicate misure di limitazione dei rischi al fine di proteggere le api e altri insetti impollinatori. In funzione del tipo di impiego del prodotto fitosanitario e sulla base di altre pertinenti disposizioni regolamentari nazionali, gli Stati membri possono scegliere la formulazione appropriata per limitare i rischi relativi alle api e agli altri insetti impollinatori e alle loro covate.

3.4. *Criteri di applicazione delle frasi tipo per le precauzioni da prendere in materia di buone pratiche agricole*

SPa 1

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) **più di** (numero di applicazioni o durata da precisare).

La frase deve essere utilizzata quando tale restrizione appare necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza.

3.5. *Criteri di attribuzione delle frasi tipo per le precauzioni specifiche relative ai rodenticidi*

SPr 1

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

Per assicurare il rispetto della norma da parte degli operatori la frase deve risaltare sull'etichetta, in modo che un impiego non consono sia escluso per quanto possibile.

SPr 2

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Occorre menzionare il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante nonché il relativo antidoto.

La frase deve risaltare sull'etichetta, in modo da scongiurare per quanto possibile un avvelenamento accidentale.

SPr 3

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso. Non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

Per evitare l'avvelenamento secondario di animali, la frase deve essere utilizzata per tutti i rodenticidi contenenti anticoagulanti come sostanze attive.»

ALLEGATO III

CALENDARIO DELLE MISURE DI APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI PER LE SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE IMPIEGATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

N.	Nome comune	Direttiva di inclusione	Data di applicazione (*)
1	Imazalil	Direttiva 97/73/CE della Commissione (GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26)	30 luglio 2004
2	Azossistrobina	Direttiva 98/47/CE della Commissione (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50)	30 luglio 2004
3	Kresoxim-Metile	Direttiva 1999/1/CE della Commissione (GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21)	30 luglio 2004
4	Spiroxamina	Direttiva 1999/73/CE della Commissione (GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16)	30 luglio 2004
5	Azimsulfuron	Direttiva 1999/80/CE della Commissione (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13)	30 luglio 2004
6	Fluroxipir	Direttiva 2000/10/CE della Commissione (GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28)	1° dicembre 2004
7	Metsulfuron metile	Direttiva 2000/49/CE della Commissione (GU L 197 dell'8.8.2000, pag. 32)	1° luglio 2005
8	Calcio-proessadione	Direttiva 2000/50/CE della Commissione (GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39)	30 luglio 2004
9	Triasulfuron	Direttiva 2000/66/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 35)	1° agosto 2005
10	Esfenvalerate	Direttiva 2000/67/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 38)	1° agosto 2005
11	Bentazone	Direttiva 2000/68/CE della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41)	1° agosto 2005
12	Lambda cialotrina	Direttiva 2000/80/CE della Commissione (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14)	1° gennaio 2006
13	KBR 2738 (fenexamid)	Direttiva 2001/28/CE della Commissione (GU L 113 del 24.4.2001, pag. 5)	30 luglio 2004
14	Amitrolo	Direttiva 2001/21/CE della Commissione (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17)	1° gennaio 2006
15	Diquat	Direttiva 2001/21/CE della Commissione	1° gennaio 2006
16	Piridato	Direttiva 2001/21/CE della Commissione (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17)	1° gennaio 2006
17	Tiabendazolo	Direttiva 2001/21/CE della Commissione	1° gennaio 2006
18	Paecilomyces fumosoroseus	Direttiva 2001/47/CE della Commissione (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 21)	30 luglio 2004
19	DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	Direttiva 2001/49/CE della Commissione (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61)	30 luglio 2004
20	Acibenzolar-s-metile	Direttiva 2001/87/CE della Commissione (GU L 276 del 19.10.2001, pag. 17)	30 luglio 2004
21	Ciclanilide	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004

N.	Nome comune	Direttiva di inclusione	Data di applicazione (*)
22	Fosfato ferrico	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
23	Pimetrozina	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
24	Piraflufen-etile	Direttiva 2001/87/CE	30 luglio 2004
25	Glifosato	Direttiva 2001/99/CE della Commissione (GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14)	1° luglio 2006
26	Tifensulfuron metile	Direttiva 2001/99/CE	1° luglio 2006
27	Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D)	Direttiva 2001/103/CE della Commissione (GU L 313 del 30.11.2001, pag. 37)	1° ottobre 2006
28	Isoproturon	Direttiva 2002/18/CE della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29)	1° gennaio 2007
29	Etofumesate	Direttiva 2002/37/CE della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 10)	28 febbraio 2007
30	Iprovalicarb	Direttiva 2002/48/CE della Commissione (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19)	30 luglio 2004
31	Prosulfuron	Direttiva 2002/48/CE della Commissione	30 luglio 2004
32	Sulfosulfuron	Direttiva 2002/48/CE	30 luglio 2004
33	Cinidon etile	Direttiva 2002/64/CE della Commissione (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27)	30 luglio 2004
34	Cialofob-butile	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
35	Famoxadone	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
36	Florasulam	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
37	Metalaxil-M	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
38	Picolinafen	Direttiva 2002/64/CE	30 luglio 2004
39	Flumiossazina	Direttiva 2002/81/CE (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28)	30 luglio 2004
40	Deltametrina	Direttiva 2003/5/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7)	31 ottobre 2007
41	Imazamox	Direttiva 2003/23/CE della Commissione (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39)	31 dicembre 2004
42	Oxasulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
43	Etossisulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004

N.	Nome comune	Direttiva di inclusione	Data di applicazione (*)
44	Foramsulfuron	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
45	Oxadiargil	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
46	Ciazofamid	Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2004
47	2,4-DB	Direttiva 2003/31/CE della Commissione (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3)	31 dicembre 2007
48	Beta-ciflutrin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
49	Ciflutrin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
50	Iprodione	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
51	Linuron	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
52	Idrazide maleica	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
53	Pendimetalin	Direttiva 2003/31/CE	31 dicembre 2007
54	Propineb	Direttiva 2003/39/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30)	31 marzo 2008
55	Propizamide	Direttiva 2003/39/CE	31 marzo 2008
56	Mecoprop	Direttiva 2003/70/CE della Commissione (GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9)	31 maggio 2008
57	Mecoprop-P	Direttiva 2003/70/CE	31 maggio 2008
58	Propiconazolo	Direttiva 2003/70/CE	31 maggio 2008
59	Trifloxystrobin	Direttiva 2003/68/CE della Commissione (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12)	31 marzo 2005
60	Carfentrazone etile	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
61	Mesotrione	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
62	Fenamidone	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005
63	Isoxaflutolo	Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2005

(*) Qualora i prodotti fitosanitari contengano più sostanze attive le cui date di applicazione sono diverse, la data da considerare è l'ultima in ordine di tempo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2003

che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito

[notificata con il numero C(2003) 3190]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito ⁽³⁾, è stata modificata in maniera sostanziale ⁽⁴⁾. È perciò opportuno provvedere alla sua codificazione a fini di chiarezza e razionalità.

(2) La Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle. Detti programmi comprendono misure specifiche per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

(3) Occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo.

(4) Le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia.

(5) In quest'ambito è necessario prevedere norme differenti per il pollame riproduttore e per i pulcini di un giorno.

(6) È opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché i metodi microbiologici con cui effettuare l'analisi dei campioni.

(7) Dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia.

(8) La Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

(9) I metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato IV.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il pollame riproduttore destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere sottoposto ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

Articolo 2

Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

Articolo 3

1. Il pollame da riproduzione destinato alla Finlandia e alla Svezia deve essere accompagnato dall'attestato definito nell'allegato II.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure
- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 4

I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere nati da uova da cova provenienti da pollame riproduttore sottoposto al test di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. I pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito e destinati alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnati dall'attestato di cui all'allegato III.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può:

- accompagnare il certificato modello 2 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure
- essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

Articolo 6

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 7

La decisione 95/160/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Norme generali

Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

Il test microbiologico deve comprendere tutti i sierotipi di salmonelle.

2. Metodo di campionatura e numero di campioni da prelevare

Il metodo di campionatura e il numero di campioni da prelevare sono quelli previsti all'allegato III, sezione I, punti II A 2) b), II A 2) c) e II B della direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Metodi microbiologici per l'esame dei campioni

- l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute),
- in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.


⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

ALLEGATO II

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che il pollame riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

Fatto a, il



.....
(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)


(1) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO III

ATTESTATO

Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che i pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito sono nati da riproduttori sottoposti, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di pollame riproduttore e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito.

Fatto a, il



.....
(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(Nome in stampatello, qualifica e titolo)

(1) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO IV

Decisione abrogata e relativa modifica

Decisione 95/160/CE della Commissione (GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40)

Decisione 97/278/CE della Commissione (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77)

unicamente per quanto riguarda
l'articolo 1 di tale decisione

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 95/160/CE	Presente decisione
Articoli 1-6	Articoli 1-6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2003**

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini tascabili a gas usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam e il riesame intermedio del dazio antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan

(2003/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel 1991, con regolamento (CEE) n. 3433/91 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.
- (2) Con regolamento (CE) n. 192/1999 ⁽⁴⁾, dopo un'inchiesta condotta conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping suddetto a) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e b) alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan.
- (3) Nel 2001, il regolamento (CE) n. 1824/2001 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*19) originari della Repubblica popolare cinese e ha mantenuto i dazi antidumping estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan di cui al codice NC ex 9613 20 90 (codici TARIC 9613 20 90*21 e 9613 20 90*29) e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan di cui al codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*19) o originari di Taiwan di cui al codice NC 9613 10 00 (codice TARIC 9613 10 00*19). I dazi sono stati istituiti a seguito di un'inchiesta ai fini del riesame dei dazi anti-

dumping definitivi istituiti con regolamento (CEE) n. 3433/91 ed estesi con regolamento (CE) n. 192/1999, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (4) Il 14 maggio 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di accendini tascabili usa e getta a gas, a pietra focaia o piezoelettrici, con o senza valvola per la ricarica, originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam («accendini usa e getta»).
- (5) La denuncia è stata presentata dalla Federazione europea dei produttori di accendini (EFLM), per conto di produttori comunitari che rappresentano il 90 % della produzione comunitaria complessiva di accendini usa e getta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (6) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping e del grave pregiudizio che ne deriva considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (7) Per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi in vigore nei confronti degli accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, la Commissione ritiene che, qualora si decidesse che, in base alle conclusioni dell'inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, si devono istituire dazi sugli accendini usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, non sarebbe più opportuno mantenere in vigore i dazi istituiti con il regolamento (CE) n. 1824/2001, che dovrebbe quindi essere modificato o abrogato. Qualora l'inchiesta fosse stata ufficialmente conclusa, infatti, una delle possibili conseguenze sarebbe stata l'istituzione di dazi su tutti i tipi di accendini tascabili usa e getta a gas, a pietra focaia o piezoelettrici, ricaricabili o non ricaricabili, originari dei paesi oggetto della presente inchiesta. Le nuove misure, tuttavia, si sarebbero trovate in conflitto con i dazi già in vigore sugli accendini a pietra focaia ricaricabili o non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese. L'unica soluzione per evitare tale conflitto sarebbe consistita nel modificare o nell'abrogare i dazi già in vigore. Si è pertanto ritenuto necessario avviare un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («riesame intermedio»), per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1824/2001, onde procedere alle modifiche o all'abrogazione eventualmente necessarie a seguito dell'inchiesta condotta a norma

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1.

dell'articolo 5 del regolamento di base per tutti gli accendini usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam.

- (8) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, la Commissione ha pertanto aperto contemporaneamente, dopo aver sentito il comitato consultivo, un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini tascabili usa e getta, a gas, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam e un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1824/2001. L'apertura del riesame intermedio, quindi, va considerata del tutto accessoria.
- (9) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari denunziati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (10) Con lettera del 14 luglio 2003 indirizzata alla Commissione, l'EFLM ha formalmente ritirato la denuncia.
- (11) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (12) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione da cui si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.
- (13) Secondo un produttore esportatore cinese, la Commissione dovrebbe proseguire l'inchiesta malgrado il ritiro della denuncia e pubblicare le conclusioni pertinenti, specie per quanto riguarda il dumping. In tale contesto, il produttore esportatore in questione si è detto interessato al proseguimento dell'inchiesta avendo collaborato durante tutto il procedimento ed essendosi dato da fare per dimostrare l'assenza di dumping relativamente alle sue esportazioni.
- (14) Lo stesso produttore esportatore ha chiesto che in futuro si eviti di aprire procedimenti antidumping, poiché il ritiro della denuncia dimostra la non fondatezza della denuncia che ha dato luogo all'inchiesta. A suo parere, le conclusioni relative all'assenza di pratiche di dumping dovrebbero essere pubblicate in modo da impedire all'industria comunitaria di presentare un'altra denuncia nell'immediato futuro.
- (15) Queste argomentazioni sono state respinte. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, viene aperta un'inchiesta antidumping ogniqualvolta la Commissione riceve una denuncia contenente elementi di prova prima facie appena sufficienti per dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Essendosi accertato nella fattispecie che la denuncia presentata dall'industria comunitaria era corroborata da sufficienti elementi di prova prima facie, l'apertura del presente procedimento era del tutto giustificata. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, i procedimenti antidumping possono essere chiusi quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Come si è già detto al considerando 12, tuttavia, non si dispone di elementi di prova o di informazioni da cui si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, nel valutare l'interesse della Comunità non si può tener conto degli interessi dei produttori esportatori. Va osservato al riguardo che le parti di cui all'articolo 21 del regolamento di base (utilizzatori, importatori e consumatori) non hanno formulato osservazioni da cui si evinca che la chiusura sarebbe contraria all'interesse della Comunità. Si è pertanto concluso che non vi era motivo di continuare l'inchiesta e che, di conseguenza, si doveva chiudere il procedimento senza determinazioni formali relative all'esistenza o all'assenza del dumping e del pregiudizio né ad altri aspetti dell'inchiesta.
- (16) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che i dazi antidumping definitivi in vigore nei confronti degli accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan dovrebbero essere abrogati in caso di chiusura del procedimento. In tale contesto, il produttore esportatore ha dichiarato che l'inchiesta attuale riguarda lo stesso prodotto simile e che pertanto il mantenimento dei dazi definitivi sugli accendini a pietra focaia non ricaricabili e su taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan contravverrebbe all'articolo 1, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (17) Va osservato che non si sono raggiunte conclusioni formali su nessuno degli aspetti esaminati durante il procedimento attuale, compresa l'inchiesta relativa al prodotto in esame e al prodotto simile. Gli elementi di prova prima facie contenuti nella denuncia che ha portato all'apertura del presente procedimento, comprese le informazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, erano stati giudicati sufficienti nella fase iniziale, ma non bastano per una determinazione definitiva né possono influenzarla.

⁽¹⁾ GU C 153 del 27.6.2002, pag. 3.

- (18) Come si è già detto ai considerando 7 e 8, inoltre, il riesame intermedio è risultato puramente accessorio all'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e dovrebbe consentire di modificare o di abrogare, se del caso, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, in base alle conclusioni dell'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. Come risulta dai considerando 15 e 17, dall'inchiesta in corso non sono scaturite conclusioni formali che giustifichino la modifica o l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1824/2001, nel quale si era stabilito che le importazioni in dumping di accendini a pietra focaia dalla Repubblica popolare cinese avevano recato pregiudizio all'industria comunitaria. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, viene istituito un dazio antidumping quando si accerta definitivamente l'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, e quando l'interesse della Comunità esige un intervento. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi possono essere modificati o abrogati solo quando le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa, cosa che non è stata confermata nell'ambito del presente procedimento. Il riesame intermedio deve quindi essere concluso senza modificare o abrogare i dazi in vigore sulle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan.
- (19) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di accendini usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam deve essere chiuso senza l'istituzione di dazi antidumping.

- (20) Il riesame intermedio deve essere concluso senza modificare o abrogare i dazi in vigore sulle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, poiché, come si è già detto ai considerando 7 e 8, è di natura accessoria all'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il procedimento antidumping avviato a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio nei confronti delle importazioni di accendini tascabili a gas usa e getta originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, della Malaysia e del Vietnam è chiuso.
2. Il riesame intermedio dei dazi antidumping sulle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili e di taluni accendini ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.
3. I dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 1824/2001 rimangono in vigore.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione
